



*Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti*

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali e il personale
Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità
portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne

DIV 2

Roma,

Alle Capitanerie di porto **LORO SEDI**

alle Autorità portuali **LORO SEDI**

e, p.c.
al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto **SEDE**
ad Assoporti
info@assoporti.it

OGGETTO: Ricognizione dei procedimenti di competenza delle Autorità marittime in materia di servizi tecnico-nautici e della loro disciplina.

Al fine di facilitare l'attività amministrativa delle Autorità marittime nella materia di cui all'oggetto si ritiene utile compiere una ricognizione dei procedimenti amministrativi in materia di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio di loro competenza e, con l'occasione, fornire alcune indicazioni di carattere generale da tenere presenti nello svolgimento dell'azione amministrativa.

- 1) Procedimenti relativi all'obbligatorietà del servizio di rimorchio e di ormeggio/battellaggio.** La norma di riferimento è l'articolo 14, comma 1bis, della legge n. 84/94 che prevede che l'Autorità marittima competente possa rendere obbligatorio l'impiego di detti servizi, tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. Le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento, pur non prevedendo la disciplina dell'obbligatorietà per i servizi di rimorchio e di ormeggio/battellaggio, consentono, in applicazione dell'articolo 59 reg.cod.nav., di individuare il Capo del circondario come Autorità marittima competente a disciplinare con propria ordinanza l'obbligatorietà dei citati servizi. I relativi provvedimenti, pur avendo lo scopo primario di rispondere alle esigenze di sicurezza, producono effetti sull'organizzazione dei servizi e, di conseguenza, anche sugli aspetti tariffari degli stessi. Pertanto, fermi restando i casi di urgenza da disciplinare anche essi in applicazione dell'articolo 59 reg. cod. nav., i relativi provvedimenti vanno adottati sentite le associazioni di categoria interessate e, nei porti sede di Autorità portuale, d'intesa con quest'ultima, in applicazione del comma 1ter dell'articolo 14 della legge n. 84/94.

2) Regolamenti locali dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio/battellaggio (artt. 95, 102 cod.nav, 209, 215 reg.cod.nav. e 14 comma 1ter L. n. 84/94).

- Dopo aver svolto il procedimento a livello locale, sentendo le associazioni di categoria interessate e, nei porti sede di Autorità portuale, acquisendo l'intesa con quest'ultima, il regolamento locale di **pilotaggio** (o le modifiche di singoli articoli dello stesso) deve essere proposto dal Direttore marittimo competente alla scrivente che, verificata la regolarità dell'istruttoria compiuta e la legittimità del contenuto, procede all'approvazione ai sensi dell'articolo 95 cod. nav.. Il testo completo del regolamento, coordinato con le eventuali modifiche di singoli articoli, deve essere reperibile sul sito dell'Autorità marittima del porto al quale il regolamento si riferisce.
- Dopo aver svolto il procedimento a livello locale, sentendo le associazioni di categoria interessate e, nei porti sede di Autorità portuale, acquisendo l'intesa con quest'ultima, il regolamento locale di **rimorchio** (o le modifiche di singoli articoli dello stesso) deve essere proposto dall'Autorità marittima competente alla scrivente che, verificata la regolarità dell'istruttoria compiuta e la legittimità del contenuto, procede all'approvazione ai sensi dell'articolo 102 cod. nav.. Il testo completo del regolamento, coordinato con le eventuali modifiche di singoli articoli, deve essere reperibile sul sito dell'Autorità marittima del porto al quale il regolamento si riferisce.
- I regolamenti locali dei servizi di **ormeggio e battellaggio** sono adottati ai sensi degli articoli 209 e 215 reg.cod.nav. dal Comandante del porto, sentite le associazioni di categoria interessate, e, nei porti sede di Autorità portuale, d'intesa con quest'ultima. Il testo completo del regolamento, coordinato con le eventuali modifiche di singoli articoli, deve essere reperibile sul sito dell'Autorità marittima del porto al quale il regolamento si riferisce.

3) Organici delle Corporazioni dei piloti (art. 14 comma 1ter L. n. 84/94, artt. 104 e 108 bis reg.cod.nav)La valutazione degli organici delle corporazioni dei piloti ai fini del loro ampliamento o della copertura delle vacanze rientra tra i procedimenti di organizzazione, pertanto va compiuta sentite le associazioni di categoria interessate e, nei porti sede di Autorità portuale, d'intesa con quest'ultima. Nel caso di ampliamento dell'organico della corporazione è possibile che sia necessario modificare il regolamento locale di pilotaggio, nel quale è in genere determinato quantitativamente l'organico della Corporazione. In questo caso va seguita la procedura di cui al punto 2). Per la copertura delle vacanze invece, dopo averne valutata la necessità secondo la procedura sopra ricordata, va comunicato l'esito allo scrivente al fine di conoscere se si deve procedere con il bando di concorso o se la vacanza vada coperta con la mobilità di piloti in esubero ai sensi dell'articolo 108 bis reg.cod.nav.. Al fine di garantire un adeguato livello di diffusione il bando va pubblicato sul sito dell'Autorità marittima che lo adotta, risultando in tal modo accessibile anche tramite il sito www.guardiacostiera.it attraverso la funzione di ricerca.

4) Organici dei Gruppi ormeggiatori/barcaioli-(art. 14 comma 1ter L. n. 84/94, artt. 208, 209, 215, 216 reg.cod.nav)Vanno seguite le stesse procedure indicate al punto 3) per i piloti. Si richiama l'attenzione sulla circolare n. 4084 del 10 aprile 2014 in materia di mobilità degli ormeggiatori e barcaioli costituiti in Gruppi. Si ricorda che per l'assunzione nei Gruppi ormeggiatori/barcaioli di personale

amministrativo e/o tecnico a tempo indeterminato va seguita la procedura di cui alla circolare n. 2595 del 24 febbraio 2009. Si ricorda inoltre che le assunzioni a tempo determinato di ormeggiatori/barcaioli costituiscono un'eccezione rispetto alle assunzioni a tempo indeterminato a seguito di concorso. Tale eccezione va limitata alle esigenze di copertura dell'organico nelle more dello svolgimento del concorso e ai casi in cui sia necessario fronteggiare aumenti non consolidati di traffico, come ad es. quelli stagionali. Al fine di garantire un adeguato livello di diffusione il bando va pubblicato sul sito dell'Autorità marittima che lo adotta, risultando in tal modo accessibile anche tramite il sito www.guardiacostiera.it attraverso la funzione di ricerca.

5) Mezzi nautici degli ormeggiatori-(art. 14 comma 1ter L. n. 84/94, art. 210 reg.cod.nav.) Per quanto riguarda la consistenza della flotta dei Gruppi ormeggiatori/barcaioli vanno sentite le associazioni di categoria interessate e, trattandosi di procedimento attinente all'organizzazione del servizio, nei porti sede di autorità portuale va acquisita l'intesa di quest'ultima.

6) Mezzi nautici del concessionario del servizio di rimorchio- (art. 14 comma 1ter L. n. 84/94, 101 e 138 reg.cod.nav.) Per quanto riguarda le modifiche della flotta del concessionario del servizio di rimorchio va seguita l'istruttoria di cui alla circolare n. 7884 del 10 luglio 2008 e a quelle successive. Se il concessionario è stato individuato ai sensi della circolare n. 13961 del 18 dicembre 2013, vanno seguite le indicazioni contenute in tale circolare.

7) Tariffe per il servizio di rimorchio (art. 14 comma 1 bis L. n. 84/94, art. 101 cod.nav.). Se la concessione è stata rilasciata ai sensi della circolare n. 13691 del 18 dicembre 2013, o per i porti minori in applicazione dell'articolo 30 comma 3 del codice dei contratti pubblici e dei principi in essa contenuti, vanno seguite le indicazioni e i criteri e meccanismi di cui alla Sezione II della circolare stessa. Per le altre concessioni vanno applicati i criteri e meccanismi tariffari contenuti nelle circolari n. 1589 del 2003 e s.m.e.i.. Nel corso del procedimento vanno sentite le associazioni di categoria interessate, e, non trattandosi di procedimento di organizzazione, non va acquisita l'intesa con l'Autorità portuale, che però deve partecipare al procedimento stesso, in applicazione dei principi di cui alla legge n. 241/90 e s.m.e i..

8) Tariffe per i servizi di ormeggio/battellaggio. (artt. 212 e 215 reg.cod.nav. - applicazione dei criteri e meccanismi determinati ai sensi dell'art. 14 comma 1bis della legge n. 84/94 con circolare n. 15191 del 20.12.2006). L'istruttoria tariffaria ha periodicità triennale e viene avviata formalmente nel mese di settembre a seguito di istanza presentata dall'ANGOPI. Il Ministero indice la riunione iniziale alla quale partecipano i soggetti interessati al procedimento, si procede quindi con successivi incontri alla verifica dei dati di traffico e contabili e dell'applicazione della formula tariffaria porto per porto. A tali incontri partecipano le Autorità marittime competenti (direttamente o rappresentate dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) e le Autorità portuali competenti (direttamente o rappresentate da Assoporti) e i rappresentanti delle associazioni di categoria interessate, oltre che un rappresentante del Ministero. A conclusione di tali incontri, viene convocata dal Ministero, in tempo utile per l'adozione dei singoli provvedimenti tariffari dal 1° gennaio dell'anno successivo, la riunione conclusiva nel corso della quale, con la presenza di tutti i soggetti interessati, si dà conto delle risultanze del procedimento svolto e delle

variazioni tariffarie risultanti per ogni porto per il triennio successivo. Delle stesse viene quindi data comunicazione alle Autorità marittime competenti affinché adottino il provvedimento tariffario per il porto di competenza. Il testo del provvedimento tariffario deve essere reperibile sul sito dell'Autorità marittima del porto al quale il provvedimento tariffario si riferisce.

9) Procedimenti relativi ai marittimi abilitati al pilotaggio (art. 96 cod.nav.). Si ricorda che si applicano in quanto compatibili le disposizioni (legislative e amministrative) relative ai piloti riuniti in corporazioni. Per quanto riguarda le tariffe del servizio reso dai marittimi abilitati al pilotaggio queste devono essere approvate dal Direttore marittimo sulla base delle indicazioni fornite dallo scrivente con periodicità biennale, a seguito dell'istruttoria svolta a livello locale, sentite le associazioni di categoria, e con il coinvolgimento dell'Autorità portuale, ove questa sia presente. Sarà cura dello scrivente fornire tempestivamente le indicazioni di cui sopra affinché gli adeguamenti tariffari possano entrare in vigore dal 1° gennaio del biennio.

Con riferimento alle questioni di carattere generale alle quali si accennava in premessa si segnala quanto segue.

In merito all'intesa con l'Autorità portuale si richiama l'attenzione sull'articolo 3 della legge n. 124 del 2015 che inserisce nella legge n. 241 del 1990 l'articolo 17 bis (*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*). L'intesa tra Autorità marittima e Autorità portuale rientra in tale previsione normativa e, pertanto, l'Autorità portuale deve formulare la propria volontà nei termini previsti da detta norma, altrimenti si ha per acquisito l'assenso. Sempre con riferimento ai procedimenti per i quali è prevista l'intesa con l'Autorità portuale si ricorda che quest'ultima, pur dovendo esprimere l'intesa sul provvedimento conclusivo, come indicato nella circolare n. 1756 dell'8 febbraio 2012, va coinvolta fin dall'inizio nel procedimento e non solamente ad istruttoria completata. Con l'occasione si richiama l'attenzione delle Autorità in indirizzo sul potere che la legge (in particolare l'articolo 14 comma 1ter della legge n. 84/94) conferisce alle Autorità portuali in materia di organizzazione e disciplina dei servizi tecnico nautici e sugli effetti sull'operatività e sulla competitività del porto che si possono perseguire con l'appropriato esercizio di tale competenza.

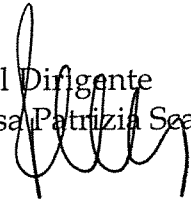
Quello reso dalle associazioni di categoria non è configurabile come *parere* in senso tecnico. Il parere è infatti un atto amministrativo reso nell'esercizio della funzione consultiva. Le associazioni di categoria, che non esercitano la funzione consultiva e non svolgono attività amministrativa, devono invece intervenire e partecipare al procedimento ai sensi di quanto previsto dalle norme del codice della navigazione e in applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento contenute nella legge n. 241 del 1990, e s. m. e i.; sarà cura dell'Autorità competente assegnare loro un termine congruo per presentare le proprie osservazioni. Si ricorda che qualora il procedimento si svolga nel periodo estivo va tenuto conto del fatto che in tale periodo i soggetti interessati

possono usufruire delle ferie: pertanto il termine da assegnare dovrà essere più lungo rispetto a quello ritenuto congruo in altri periodi dell'anno. Si fa anche presente che, per ragioni di speditezza del procedimento, devono essere coinvolte le associazioni di categoria *nazionali* e che saranno queste ultime a valutare se coinvolgere le loro associate locali.

Va infine ricordato l'obbligo del rispetto dei termini procedurali previsti dagli specifici provvedimenti normativi, e quello di apporre in calce ai provvedimenti la formula di ricorribilità. Poiché gli atti delle Autorità marittime non sono atti definitivi, non sono impugnabili con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: pertanto la formula di ricorribilità dovrà fare riferimento alla presentazione di ricorso gerarchico al Ministero entro trenta giorni o di ricorso al TAR entro sessanta giorni.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento sarà ritenuto utile, evidenziando che qualsiasi questione relativa ai servizi tecnico nautici dovrà essere sottoposta per diretta competenza alla scrivente Direzione generale notiziando, per conoscenza, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto (così come peraltro già indicato nella lettera circolare n. 12080 del 7.11.2013).

Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Sarchilli



M.C.Farina
Circ. proc. amm.
12/10/2015